



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Prot. 16887 del 01 LUG 2019

Ordinanza n. 17 del 1 LUG 2019

OGGETTO:	Divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro ed in lattina in occasione delle manifestazioni all'aperto e dell' "Estate Arianese".
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che, come consuetudine, in concomitanza con la stagione estiva sono in programma, oltre agli eventi in calendario dell' "Estate Arianese", molteplici iniziative e manifestazioni che potranno determinare una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico;

TENUTO CONTO che in occasione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico, si rende necessario adottare misure ed interventi utili sia per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica delle persone;

RICHIAMATE:

- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;
- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U.0011464 del 19/6/2017, avente ad oggetto: "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*";
- la Circolare del Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro del 28.7.2017, n. 11001/110 (1.0) avente ad oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva".

CONSIDERATO che gli eventi e le manifestazioni, per le modalità di realizzazione, richiamano un notevole afflusso di pubblico indotto anche ad un consumo di bevande, con possibile pericolo reale e concreto per l'incolumità delle persone e delle cose conseguente sia alla dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti, sia al consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

RILEVATO, altresì, che gli esercenti pubblici, per lo più in occasione di queste manifestazioni pubbliche, effettuano la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine che vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica e fenomeni di degrado urbano, derivanti dall'abbandono a terra dei contenitori stessi sia integri che pericolosamente frantumati, fonte di potenziale pericolo di lesioni alle persone;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale, tra l'altro, il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città nonché di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

VISTO l'art. 12 della legge 18 aprile 2017, n. 48, così rubricato - *Disposizioni in materia di pubblici esercizi*, il quale prevede che "Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";

RITENUTO opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana e al fine di contribuire a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo mediante l'adozione di misure idonee allo scopo, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nell'area della manifestazione e nelle vie adiacenti;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

Durante l'orario di svolgimento di ciascuna manifestazione, a decorrere dal 20 luglio e fino al 15 settembre 2019, in tutte le aree all'aperto e/o sottoposte al libero accesso in cui si svolgono manifestazioni con intrattenimenti o spettacoli e, comunque, per la zona ricompresa nel Centro Storico e per le aree in cui si verificano fenomeni di aggregazione di massa:

- a. **il divieto a chiunque:** di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro nonché in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dalla manifestazione; di abbandonare bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del Centro Storico e in quelle interessate dalla manifestazione;
- b. ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti ed in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, **il divieto di vendita a qualsiasi titolo**, ivi compresa quella mediante distributori automatici, per asporto e di somministrazione per il consumo di tutte le bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie e bicchieri o qualsivoglia contenitore in vetro nonché in lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o plastica.

AVVISA

L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civili e penali, comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma 1-bis, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., prevista da € 25,00 ad € 500,00.

Nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza da parte degli esercenti pubblici esercizi e dei commercianti del settore alimentare, potrà essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 22 del D. Lgs n. 114/98 in combinato disposto con l'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza, sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.P.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, dando mandato all'Ufficio Stampa di darne ampia diffusione anche su periodici e quotidiani locali.

Il Corpo di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Di trasmettere la presente ordinanza:

- Al Sig. Prefetto di Avellino
- Al Commissariato di P.S. e a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per quanto di specifica competenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg dalla pubblicazione al TAR di Salerno, ovvero, nel termine di 120 gg, al Presidente della Repubblica.

E' fatto obbligo, a chi spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li 01 LUG 2019

Il Responsabile di procedimento:
Isp. di P.M. Dr. Gerardo Schiavo



IL SINDACO
- Enrico Franza -